



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 51/ 9

di data 04/04/23

**Oggetto: DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 02.12.2021 N. 343 - PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NIDO ORSETTO PANDI DI CRISTO RE. PROGETTO ESECUTIVO, FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION UE. IMPORTO EURO 3.004.000,00 -OPERA 6610. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 03.04.2023 n. 81, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU “PNRR - Demolizione e ricostruzione del nido Orsetto Pandi di Cristo Re” - opera n. 6610, datato febbraio 2023, dell'importo complessivo di euro 3.004.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori	euro	2.328.093,07	
oneri di sicurezza	euro	46.467,16	
sommano			euro 2.374.560,23
B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta			euro 20.000,00
C) lavori e servizi in economia:			
C1) opere di precantiere – perizia di spesa	euro	8.000,00	
C2) piano delle indagini - perizia di spesa	euro	8.696,76	
C3) fornitura e posa di impianto fotovoltaico – perizia di spesa	euro	29.252,58	
C4) pulizie generali e prove di laboratorio sui materiali - perizia di spesa	euro	4.030,00	
sommano			euro 49.979,34
D) lavori da affidare a trattativa privata:			
D1) spese per allacciamenti (aumento potenza) (oneri fiscali compresi)			euro 4.697,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione			
E1) imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	9.610,51	
E2) spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi)	euro	237.296,33	
E3) compensi incentivanti per funzioni tecniche (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	47.491,20	
E4) compensi incentivanti per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	7.795,43	

pagina 1/10

E5) pubblicità (oneri fiscali compresi)	euro	8.116,00
E6) i.v.a. 10% su A) + B)+ C)	euro	244.453,96
sommano		euro 554.763,43
totale		euro 3.004.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle altre prestazioni;

atteso che la spesa complessiva di euro 3.004.000,00 prevista per l'intervento risulta per euro 2.244.000,00 a carico dei fondi PNRR e per euro 760.000,00 a carico delle risorse finanziarie dell'Amministrazione comunale;

dato atto che le voci A), B) e C) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico sono previste le voci E3) e E4) relative alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in quanto gli interventi sono interconnessi ed è necessario che vi sia una gestione unitaria degli stessi al fine di garantire il corretto coordinamento fra le varie fasi e fra i vari soggetti che vi operano;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci C1) opere di precantiera - perizia di spesa, C2) piano delle indagini - perizia di spesa, C3) fornitura e posa di impianto fotovoltaico – perizia di spesa, C4) pulizie generali e prove di laboratorio sui materiali – perizia di spesa, alle quali corrispondono specifiche perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica allegata alla nota di data 21.03.2023 prot. n. 88279, da cui si rileva l'opportunità di scorporare le voci del quadro economico sopra specificate adottando distinti affidamenti rispetto ai lavori principali per le motivazioni di seguito riportate. Per quanto riguarda i lavori compresi nella voce C1) riguardanti interventi vari all'interno dell'area di cantiere (in particolare la realizzazione di una parte di recinzione del cantiere ai fini della delimitazione con la vicina scuola dell'infanzia e lo smontaggio dei giochi presenti nel giardino) in quanto i medesimi necessitano di essere eseguiti con celerità prima dell'avvio dei lavori principali; per quanto attiene la voce C2), in quanto si tratta di prestazioni relative all'indagine sui terreni da svolgere in situ prima dell'avvio dei lavori principali e da affidare a ditta e laboratori di analisi specializzati che si rendono necessarie in quanto l'area dell'asilo nido rientra in una parte della città di Trento che sotto il profilo ambientale merita un'attenzione specifica e al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dei diversi passaggi procedurali in caso di rinvenimento di valori di concentrazione superiori alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione); in relazione alla voce C3) in quanto la fornitura e la posa dell'impianto fotovoltaico richiedono di essere realizzate con tempistica diversa rispetto ai

lavori principali ed al termine dei medesimi ed indipendentemente dagli stessi essendo l'impianto esterno all'edificio ed inoltre, programmandone la realizzazione in modo distinto, essendo il mercato dei pannelli solari soggetto a continui aggiornamenti tecnologici con conseguenti modifiche di prezzi, in tal modo è possibile ottimizzare le risorse rispetto alla potenza richiesta dell'impianto. Infine per la perizia di spesa relativa alle pulizie generali e prove di laboratorio di cui alla voce C4) in quanto si tratta di servizi e prestazioni del tutto autonomi, non riconducibili alle categorie del progetto principali da affidare a ditta specializzata e a laboratorio autorizzato;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, non prevede le possibili interferenze fra i lavori principali e i lavori e le prestazioni previste alle voci C1), C2), C3) e C4) del quadro economico, in quanto questi ultimi come sopra specificato, verranno svolti con tempistica diversa da quella delle opere principali;

richiamate le proprie determinazioni:

- 23.12.2022 n. 51/53 con cui tra l'altro si è stabilito di costituire un gruppo di progettazione composto da tecnici comunali per il coordinamento del gruppo di progettazione, per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e la progettazione antincendio, prenotando la somma di euro 2.800.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 07.02.2023 n. 51/5 con cui è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali per gli incarichi sopra riportati oltre che per il coordinamento per la sicurezza progettuale e da soggetti esterni per la redazione della relazione geologica, comprese prestazioni accessorie per determinare i parametri meccanici del terreno, per la progettazione acustica, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante acustica, per il supporto alla RUP in fase di progettazione dell'opera e monitoraggio ambientale, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ambientale, per il coordinamento della progettazione con metodologia BIM, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture, perizia geotecnica, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante per la parte strutturale, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, comprese prestazioni accessorie relative al progetto per l'autorizzazione allo scarico delle acque bianche e nere, redazione della relazione energetica ex l. 10/91, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante per gli impianti meccanici, per la redazione degli elaborati grafici del progetto esecutivo per la demolizione dell'edificio esistente, redazione del computo metrico estimativo del progetto architettonico, comprese prestazioni accessorie relative all'aggregazione dei computi progettuali delle altre categorie di progetto, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante per la parte architettonica verso la corresponsione di compensi per complessivi euro 160.780,71 (oneri previdenziali e fiscali compresi) impegnando la relativa spesa e prenotando la somma di euro 204.000,00 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, importo derivante dal supero del 10% della quota finanziata P.N.R.R. di cui al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo "di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" ns. prot. n. 342604 di data 09.12.2022 il soggetto attuatore si obbliga tra l'altro a garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

richiamata la nota, ns. prot. n. 126189 del 06.05.2022, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'affidamento di lavori o l'acquisizione di servizi e forniture a valere sul P.N.R.R. e sul P.N.C., per come riportati nel documento "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti P.N.R.R." allegato alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, specifica che il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando;

richiamato l'art. 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il P.N.R.R. e il P.N.C.) della L.p. 04.08.2021 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023) che prevede che "All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 09 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)....".

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico, che la norma dettata dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 che disponeva l'affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022;

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: " Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 2.374.560,23 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

ritenuto altresì, come consentito dall'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020 e s.m., di procedere autonomamente all'esperimento della procedura negoziata, potendo contare sulla contrazione ulteriore della tempistica trattandosi di procedura negoziata;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di raggiungere gli stringenti obiettivi in termini di tempistica fissati dal finanziamento nell'ambito del PNRR, il quale prevede per quest'opera l'obbligo di aggiudicazione dei lavori entro il 31.05.2023 e l'ultimazione degli stessi entro il 31.12.2025. Quindi la procedura in esame appare lo strumento più adeguato per consentire il raggiungimento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera entro i termini imposti dal finanziamento europeo, garantendo al tempo stesso la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia e in particolare del principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 19 ter della L.P. 2/2016, come declinato con delibera della Giunta provinciale 13.03.2020 n. 307 e la salvaguardia dei principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per i lavori di cui alla voce A) saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente, considerando anche quanto disposto dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e dalle relative disposizioni attuative con specifico riferimento agli interventi finanziati con le risorse di cui al PNRR;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) che l'art. 3, comma 3, della citata l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara, considerati i tempi stringenti imposti dal finanziamento e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

richiamate con riguardo alla voci C2) e C4) del quadro economico le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità

previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

ritenuto di procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni vigenti;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

visto inoltre l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che gli importi previsti per il presente affidamento per i lavori e le prestazioni di cui alle voci C1), C2), C3) e C4) sono inferiori alle soglie fissate dal citato decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento degli ulteriori lavori e prestazioni previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 20.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
  - i lavori di cui alla voce C1) per l'importo di euro 8.000,00 (i.v.a. esclusa) tramite distinti affidamenti diretti, previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza; ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
  - le prestazioni di cui alla voce C2) per l'importo di euro 8.696,76 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto, previa richiesta di preventivi alle imprese iscritte alla CCIAA e all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza; ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
  - i lavori di cui alla voce C3) per l'importo di euro 29.252,58 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
- la modalità di affidamento sopra individuata in relazione all'importo e alla tipologia di lavori, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa; si tratta infatti di una procedura con una

strutturazione semplificata e un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto snello e rapido tra un numero ridotto di operatori economici;

- le prestazioni di cui alla voce C4) per l'importo di euro 4.030,00 (i.v.a. esclusa) tramite distinti affidamenti diretti, previa richiesta di preventivi alle imprese iscritte alla CCIAA e all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza; ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
- le prestazioni di cui alla voce D) per l'importo di euro 4.697,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

richiamato con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci C1) e C3) l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, che prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara, considerati i tempi stringenti imposti dal finanziamento e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

richiamato con riguardo alle prestazioni di cui alle voci C2) e C4) l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

attesa la puntuale definizione, nelle perizie, dell'oggetto delle prestazioni e delle relative caratteristiche, tenendo conto altresì che il criterio di aggiudicazione scelto consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Inoltre non si ravvisano ulteriori profili qualitativi significativi a supporto di una eventuale aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

precisato quindi che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, da determinarsi come consentito ai sensi del sopra citato art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m.;

dato atto che l'affidamento dei lavori e delle altre prestazioni in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di

cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per l'importo di euro 2.800.000,00 e per l'importo di euro 204.000,00 per effetto della variazione al bilancio 2023-2025 e al D.U.P. 2023 – 2025 approvata con deliberazione consiliare 31.01.2023 n. 13;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385,

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 21.03.2023 prot. n. 88279 e di data 28.03.2023 prot. n. 96523

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 03.04.2023 n. 81, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU “PNRR - Demolizione e ricostruzione del nido Orsetto Pandi di Cristo Re” - opera n. 6610, datato febbraio 2023, dell'importo complessivo di euro 3.004.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 2.800.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 23.12.2022 n. 51/53, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che la somma di euro 204.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, importo derivante dal supero del 10% della quota finanziata P.N.R.R. di cui al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 è stata prenotata con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 07.02.2023 n. 51/5 di euro 160.780,71 (oneri previdenziali e iva compresi) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di procedere all'affidamento dei lavori e delle altre prestazioni secondo le modalità indicate in narrativa;

pagina 9/10

5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B22001200001.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Isabella Weber

Trento, addì 04/04/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 9	di data 04/04/23

**Oggetto: DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 02.12.2021 N. 343 - PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NIDO ORSETTO PANDI DI CRISTO RE. PROGETTO ESECUTIVO, FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION UE. IMPORTO EURO 3.004.000,00 -OPERA 6610. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 5 aprile 2023